

NUOVE DIRETTIVE VINCOLANTI CONCERNENTI L'ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA A SCOPO DI RIPOPOLAMENTO, ALIMENTARE, ORNAMENTALE ED AMATORIALE

(L.R. n. 8/1994, art. 62, comma 1, lett. c)

Ambito di applicazione

Le presenti direttive si applicano all'allevamento di fauna selvatica autoctona omeoterma rientrante nel campo di applicazione della Legge n. 157/1992.

Qualora non sia certa l'appartenenza di un individuo ad una specie o ad una sottospecie presente in ambito nazionale e non siano presenti evidenti caratteristiche fenotipiche che lo distinguono dalla specie o sottospecie autoctona, devono essere applicate le disposizioni previste nella presente direttiva.

Non è consentito l'allevamento di fauna selvatica che non sia nata in cattività o di cui non possa essere dimostrata la legittima provenienza.

Le disposizioni di cui alle presenti direttive non si applicano per la detenzione di un singolo capo di avifauna nato in cattività, marcato con anello inamovibile, di provenienza lecita e certificata. Sono fatte salve le disposizioni previste dalla normativa CITES.

Tipologia

Gli allevamenti di fauna selvatica sono distinti in 3 categorie a seconda delle finalità perseguite:

1. allevamenti a scopo di ripopolamento o reintroduzione;
2. allevamenti a scopo alimentare;
3. allevamenti a scopo ornamentale o amatoriale.

Costituzione

Fermo restando quanto previsto da altre leggi o disposizioni, coloro che intendono avviare l'attività di allevamento sono tenuti a presentare al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca, competente per territorio, un piano di gestione indicante:

- la/le specie oggetto di allevamento
- le tecniche di allevamento e cattura
- la tipologia e la localizzazione dell'allevamento
- il numero di animali che si intende produrre a regime per specie allevata
- la rappresentazione cartografica delle strutture di allevamento ivi compresa, laddove necessaria, una adeguata recinzione tale da evitare la fuoriuscita degli animali.

Qualora l'interessato sia titolare o legale rappresentante di impresa agricola, iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio alla sezione speciale agricoltura nonché iscritto all'Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole di cui al R.R. n. 17/2003 con posizione debitamente validata, deve presentare comunicazione di inizio attività al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pe-

sca, competente per territorio, allegando il piano di gestione, un'autocertificazione attestante il possesso dei suddetti requisiti e il registro di allevamento.

In tal caso l'inizio dell'attività, fatto salvo il rispetto di tutte le altre disposizioni previste dalle presenti direttive, non è subordinato a specifica autorizzazione da parte del Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca, bensì ad una presa d'atto dell'attività di allevamento, iscrizione all'anagrafe regionale degli allevamenti e vidimazione del registro dell'allevamento.

Qualora il soggetto che intende esercitare l'attività di allevamento non sia un imprenditore agricolo, l'inizio dell'attività è subordinato a specifica domanda di autorizzazione al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca competente per territorio che dovrà istruire l'istanza entro 60 giorni dalla richiesta. L'autorizzazione ha durata settennale, può essere rinnovata ed è subordinata, a pena di decadenza, all'osservanza degli adempimenti indicati nell'autorizzazione.

La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno quattro mesi prima della scadenza.

Le Aziende Venatorie possono detenere e allevare fauna selvatica per lo svolgimento delle attività proprie dell'Azienda stessa nel rispetto delle disposizioni previste dalle presenti direttive. Tale attività deve essere ricompresa nel programma annuale degli interventi di cui all'art. 43 della L.R. n. 8/1994.

Anagrafe degli allevamenti

Presso la Regione è istituita un'anagrafe degli allevamenti. Il Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca, competente per territorio, assegna ad ogni allevamento una sigla corrispondente alle finalità perseguite (**R** = ripopolamento, **A** = alimentare, **O** = ornamentale e amatoriale), la sigla della Provincia e un numero di matricola.

Registrazione dell'attività di allevamento e marcatura dei capi allevati

Ogni allevamento deve essere dotato di un registro nel quale viene annotata l'attività svolta.

In tale registro, vidimato dal Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca competente per territorio, devono essere effettuate, per ciascuna specie oggetto di allevamento, le seguenti annotazioni riportando la data in cui l'evento si è verificato:

- n. dei riproduttori suddivisi per sesso
- n. dei nati
- n. degli individui acquisiti e dati del venditore
- n. degli individui ceduti e dati dell'acquirente
- n. dei morti
- eventi patologici significativi
- controlli sanitari e amministrativi

Le registrazioni devono avvenire entro 48 ore dal momento in cui l'evento si è verificato.

Nel caso gli eventi sopra descritti riguardino capi appartenenti alle specie di cui al successivo elenco, occorre riportare anche la numerazione individuale dei capi qualora prevista.

Devono essere marcati con apposito contrassegno individuale numerato i capi presenti in allevamento che:

- appartengano a specie non incluse nell'elenco delle specie cacciabili di cui all'art. 18, comma 1, della L. n. 157/1992;
- appartengano a specie utilizzabili quali richiami nell'esercizio dell'attività venatoria da appostamento;
- appartengano alle specie cervo, daino, capriolo, muflone, cinghiale.

Detto contrassegno, rappresentato da marchi auricolari, altre marcature ritenute idonee o, in caso di avifauna, da anelli inamovibili di diametro adeguato alla specie, deve avere le seguenti caratteristiche:

- qualora il soggetto sia nato presso l'allevamento stesso, sul contrassegno devono essere riportate la sigla della Provincia di appartenenza, la tipologia dell'allevamento, il numero di matricola dell'allevamento e un numero progressivo assegnato al soggetto stesso. Detto contrassegno deve essere apposto non appena l'età e le dimensioni dell'animale lo consentano, e comunque, nel caso degli ungulati, prima che gli animali escano vivi dall'allevamento. Qualora l'allevatore sia iscritto alla Federazione Ornicoltori Italiani (FOI) o ad altra Associazione legalmente riconosciuta, l'anello inamovibile, purché numerato e apposto nei tempi previsti dal provvedimento autorizzativo, può corrispondere a quello previsto dall'Associazione stessa;
- qualora il soggetto detenuto appartenga a specie sottoposte alla normativa CITES questo dovrà sottostare alle specifiche prescrizioni previste dalla normativa stessa.

E' vietata la detenzione di soggetti non marcati secondo le indicazioni previste dalle presenti direttive e dei quali non si possa documentare la provenienza lecita.

Copia del registro di allevamento deve pervenire, debitamente compilato in ogni sua parte, al Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca competente per territorio entro il 31 gennaio successivo all'anno solare di riferimento.

Il titolare dell'allevamento è tenuto altresì a conservare la documentazione che attesti l'origine lecita di tutti i soggetti acquisiti.

Al personale addetto alla vigilanza deve essere consentito in ogni momento il controllo delle operazioni e dell'attività svolta, delle strutture, della documentazione e degli animali.

Controllo sanitario

L'allevamento di fauna selvatica deve sottostare alle norme sanitarie vigenti in materia.

Gli allevamenti di ungulati selvatici devono essere dotati di struttura (mandriolo) per la cattura dei capi.

Cessione degli animali

L'allevatore è tenuto ad annotare la cessione dei soggetti presenti in allevamento e il nominativo del destinatario della cessione sul registro. L'allevatore è tenuto inoltre a rilasciare al destinatario una ricevuta-certificato di provenienza in cui siano riportati il proprio nominativo e il numero di matricola nonché il numero e le caratteristiche dei capi ceduti e gli eventuali contrassegni collegati alla registrazione.

Allevamenti con fini di ripopolamento e/o di reintroduzione

Gli allevamenti di fauna selvatica con fini di ripopolamento e/o reintroduzione sono destinati alla produzione di specie autoctone mantenute in purezza.

La struttura dell'impianto e le tecniche di allevamento e di ambientamento devono garantire il mantenimento della rusticità e delle caratteristiche comportamentali della specie allevata.

Il carico massimo consentito per le specie di fauna stanziale più comunemente allevata è il seguente:

Fasianidi:

- da 1 a 30 gg: da 0,02 - a 0,50 mq/capo in gabbia o a terra;
- da 30 a 70 gg ed oltre: da 0,50 - a 2,00 mq/capo in voliera;

Lepri qualora in recinto: 100 mq/capo

Cervidi e Bovidi: 5000 mq/capo

I capi allevati devono essere prelevati con i normali mezzi di cattura previsti per le diverse specie.

Il prelievo con i mezzi di cui all'art. 13 della L. n. 157/1992 è consentito per esigenze di carattere strettamente sanitario e previo apposito provvedimento dell'autorità sanitaria.

E' vietato l'allevamento del cinghiale a fini di ripopolamento.

Gli esemplari prodotti possono essere ceduti unicamente ad altro analogo allevamento autorizzato o ai legali rappresentanti di ATC/AV/campi e zone addestramento cani, o loro delegati, previa esibizione della specifica autorizzazione regionale all'immissione.

Allevamenti con fini alimentari

Gli allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare devono operare nel rispetto delle norme sanitarie vigenti in materia di igiene degli alimenti.

Gli esemplari prodotti possono essere macellati sul posto come da normativa vigente in materia o ceduti unicamente:

- a centri di macellazione riconosciuti ai sensi della normativa vigente;
- ad altro analogo allevamento autorizzato.

Fanno eccezione gli esemplari appartenenti alla specie cinghiale che, opportunamente marcati, possono essere ceduti, previa esibizione della specifica autorizzazione regionale all'immissione, anche ai legali rappresentanti, o loro delegati, di Aziende Agri-Turistico-Venatorie ove viene praticata la caccia in aree recintate e ai legali rappresentanti, o loro delegati, di campi recintati destinati all'addestramento di cani da seguita al cinghiale.

A fine alimentare non è consentito l'allevamento di individui appartenenti a specie non incluse nell'elenco delle specie cacciabili di cui all'art. 18, comma 1, della L. n. 157/1992.

Allevamenti con fini ornamentali ed amatoriali

Negli allevamenti di fauna selvatica a fini ornamentali ed amatoriali è consentita la detenzione di un numero massimo di riproduttori per singola specie riferibile a 16 esemplari per gli uccelli e 10

esemplari per i mammiferi. Nel caso di ungulati selvatici il numero massimo di riproduttori per specie è di 4 esemplari.

A tal fine non è consentito l'allevamento del cinghiale.

Oltre che per le finalità specifiche dell'allevamento ornamentale ed amatoriale, i soggetti allevati, se appartenenti alle specie previste dalla normativa vigente, ovverosia allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella, colombaccio e germano reale, possono essere utilizzati come richiami vivi.

Per l'allevamento di tali specie non vige alcun limite di riproduttori detenibili.

L'inanellamento dei nidiacei deve essere effettuato entro il decimo giorno di vita dei "pulli" con anello inamovibile chiuso.

L'incrocio tra individui appartenenti a taxa autoctoni ed alloctoni prevede l'obbligo della registrazione e marcatura dei nuovi nati.

Nelle manifestazioni ornitologiche possono essere esposti esclusivamente uccelli regolarmente inanellati secondo le indicazioni previste dalle presenti direttive.

A dette manifestazioni possono partecipare anche espositori foranei purché debitamente autorizzati da parte delle Autorità del luogo di origine.

Gli esemplari prodotti possono essere ceduti unicamente ad altro analogo allevamento autorizzato e, in caso di specie utilizzabili come richiami vivi, al cacciatore con licenza in corso di validità e possesso di tesserino di caccia.

I richiami in possesso di cacciatori autorizzati alla detenzione ed uso dei richiami vivi possono essere ceduti ad allevamenti a scopo amatoriale od ornamentale.